

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2007

recante modalità di applicazione per il 2008 dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽²⁾, prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e di 9 975 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia e del Kosovo.

(2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione⁽³⁾, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione⁽⁴⁾ e l'accordo interinale

con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2007, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra⁽⁵⁾, fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650 e 800 tonnellate.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁶⁾, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁷⁾ prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

(4) A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

⁽⁷⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).